



CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

Area Politiche Sociali e Culturali

Città metropolitana di Roma Capitale
00040 - via Roma, 5

REGOLAMENTO ATTIVITÀ "NIDO FAMIGLIA/DOMICILIARE"

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 01.10.2019)

ART.1 Carattere e finalità

Il nido famiglia è un servizio sperimentale che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; un'offerta diversa rispetto ai nidi tradizionali con caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l'esigenza delle famiglie nel rispetto del rapporto genitori –figli.

Tale attività , promossa dalla legge 285/97 e dalla legge 32/01 ed in particolare dall'art.4 , secondo cui "la regione crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture del privato sociale ,attraverso un'azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche ";e dall'art.6 dove parla dei Nidi Famiglia come iniziative di carattere socio-educativo – culturale per la prima infanzia al fine di promuovere forme di auto organizzazione volte all'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni.

L'attivazione del nido famiglia deve essere concordata con il Comune, al fine di assicurare il coordinamento con la rete di servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale e deve avere un collegamento con un'associazione che garantisca la supervisione del servizio e il supporto necessario all'esercizio dell'attività.

ART.2 Gestione e personale

Tipologia dell'utenza

Il nido famiglia è una forma di auto organizzazione familiare per la cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie. Il nido famiglia, in quanto tipologia familiare, deve essere realizzato in una civile abitazione. Il nido famiglia non può ospitare più di otto bambini.

Le famiglie possono gestire il nido:

- direttamente attraverso l'individuazione della persona che si occuperà dell'accudimento dei bambini;
- tramite l'affidamento a terzi (professionisti, cooperative, ecc) di tutte o parte delle prestazioni;

Orario di funzionamento

L'apertura del nido famiglia deve svolgersi in maniera flessibile con orario diurno e nei giorni feriali, salvo diversa definizione tra le parti;

L'orario di apertura potrà essere articolato su un arco temporale giornaliero che va dalle ore 6,00 alle ore 20,00.

I bambini possono usufruire del nido famiglia per un numero massimo di n. 8 ore giornaliere.

Qualifiche del personale da impiegare

Trattandosi di ambienti domestici non specificamente progettati per l'accoglienza dei bambini occorre garantire maggiori criteri di sicurezza per i bambini. Pertanto, sarà necessaria la presenza di almeno un educatore ogni quattro bambini e, se la struttura ospita più di quattro bambini, di un altro educatore o collaboratore. Sia gli educatori che i collaboratori, fermo restando che almeno uno deve essere in possesso del certificato/attestato di frequenza ad un corso di primo soccorso, devono essere in possesso, di almeno uno dei seguenti titoli di studio (o equipollente):

- Diploma di maestra d'asilo;
- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di puericultrice;
- Diploma di assistente all'infanzia;
- Diploma di assistente alla comunità d'infanzia;
- Maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- Maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità);
- Diploma di liceo socio-psicopedagogico;
- Diploma di operatore dei servizi sociali;
- Diploma tecnico dei servizi sociali;
- Laurea in Scienze dell'Educazione e/o della Formazione Primaria;
- Dirigente di comunità infantile;
- Laurea ad indirizzo psico-pedagogico;
- Attestato per educatore/operatore d'infanzia;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Corso specifico organizzato dalla Regione Lazio volto a rilasciare l'abilitazione per l'apertura del Nido famiglia, o per la formazione delle Assistenti Materne.
- Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

Il numero massimo di bambini che possono essere accolti presso il Nido famiglia è di n.8, il rapporto educatore bambino dovrà rispettare i seguenti parametri:

- fino a n. 4 bambini è sufficiente la presenza di un solo operatore/ educatore;
- dal 5° all'8° bambino è necessaria la compresenza di un ulteriore educatore/operatore con funzioni di collaborazione nelle attività educative e di controllo per la sicurezza dei bambini.

ART.3 Locali

La sede dove svolgere il nido famiglia deve avere le caratteristiche ed i requisiti della civile abitazione ed avere il certificato di abitabilità. Nell'appartamento messo a disposizione per il nido famiglia devono essere riservate almeno due aree: una per il riposo (di mq. 9) ed una o due per le attività ludico-creative (di complessivi mq. 24). Per ogni bambino il minimo dei mq è di mq 4 esclusi i servizi igienici. Il bagno deve essere adatto alle esigenze dei bambini. La cucina o l'angolo/cottura deve avere i requisiti ad uso civile abitazione. Gli impianti tecnici (impianto elettrico con salvavita, idrico, ecc.), gli elementi costruttivi, gli arredi, le attrezzature ed i giochi devono essere a norma e con caratteristiche antinfortunistiche.

Caratteristiche del locale:

- salubrità dei locali e luminosità degli ambienti;
- assenza di stufe e camini o simili nell'area dedicata al servizio e, in caso di impianto di riscaldamento autonomo, certificazione della caldaia;

- presenza nell'unità immobiliare di un bagno con acqua calda e fredda, attrezzato con biancheria, vasini e bacinelle ad uso personale dei bambini, nonché di fasciatoio;
- presenza di una cucina con valvola di chiusura del gas;
- presenza di un numero telefonico, fisso o mobile, con obbligo di reperibilità durante l'orario di servizio;
- predisposizione di un ambiente domestico protetto, con particolare riferimento a copri prese elettriche, parasigoli, protezione balconi e finestre, protezione di porte in vetro, ecc.;
- presenza di una dotazione di primo soccorso pediatrico;

Qualora si utilizzino anche spazi esterni, questi dovranno essere attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, nonché dotati di zone/ombra.

ART.4 Disciplina procedimento –presentazione istanze

Per l'apertura di un Nido Famiglia/domiciliare o servizi simili, va compilata e trasmessa attraverso il portale telematico del SUAP la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni presenti sul portale.

Nel caso fosse previsto un servizio ristorazione, dovranno essere rispettate le norme di settore (HACCP) e dovrà essere presentata la "segnalazione di inizio attività (SCIA) per la preparazione e la somministrazione dei pasti" presso il portale SUAP del Comune.

In caso di accertata carenza dei requisiti necessari entro il termine di 60 giorni, l'amministrazione competente, dispone l'inibizione di prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Qualsiasi successiva variazione dovrà essere comunicata al SUAP, con le medesime modalità di presentazione della SCIA.

Il Comune è titolare della funzione di vigilanza, che consiste nella verifica e nel controllo della corrispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali, organizzativi dei servizi e nella verifica della loro qualità e appropriatezza, in relazione alle esigenze educative dei bambini che li frequentano.

Chiunque eroghi un servizio di nido famiglia / domiciliare, senza aver comunicato l'avvio dell'attività al Comune è soggetto a sanzione di € 500,00 e all'immediata chiusura del servizio.

Vista la particolare rilevanza educativa del servizio dovranno inoltre essere allegati alla documentazione prevista sulla piattaforma SUAP i documenti relativi al "Progetto educativo e gestionale" che dovrà contenere:

- le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- l'organizzazione delle attività educative (accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale);
- il registro giornaliero delle presenze degli operatori e dei bambini accuditi;
- il piano di aggiornamento;
- Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro personale, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza da parte dei titolari.

ART.5- Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura e il funzionamento dei nidi famiglia, in assenza di specifica normativa regionale ed è adottato ai sensi dell'art.3, c.1 della legge 285 e dalla legge 32/01 art.4 -6.
2. Il presente regolamento sarà rivisto e/o aggiornato qualora venisse introdotta una disciplina regionale specifica.